



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 25 settembre 2020 n.7

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 21 settembre 2020;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

**REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE 29
MARZO 2019 N. 57 - MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E
REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, DELLA
PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA E L'ATTIVITÀ
DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2019 n.57 *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”*.
2. In aggiunta, ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “Comitato per le Sanzioni 1718”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006);
 - b) “Comitato per le Sanzioni 1988”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1988 (2011);
 - c) “Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida”: il Comitato istituito ai sensi delle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015);
 - d) “Comitato per le Sanzioni 751”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992);
 - e) “Comitato per le Sanzioni 1518”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1518 (2003);
 - f) “Comitato per le Sanzioni 1533”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1533 (2004);
 - g) “Comitato per le Sanzioni 1591”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1591 (2005);
 - h) “Comitato per le Sanzioni 1970”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1970 (2011);
 - i) “Comitato per le Sanzioni 2048”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 2048 (2012);
 - j) “Comitato per le Sanzioni 2127”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 2127 (2013);
 - k) “Comitato per le Sanzioni 2140”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 2140 (2014);
 - l) “Comitato per le Sanzioni 2260”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 2260 (2015);

m) “Comitato per le Sanzioni 2374”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 2374 (2017);

Art. 2

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento detta norme volte ad integrare le disposizioni della Legge n.57/2019, in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite:
 - a) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) e successive risoluzioni, in materia di contrasto al terrorismo e al suo finanziamento;
 - b) 1718 (2006) e successive risoluzioni e 2231 (2015), in materia di contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al suo finanziamento;
 - c) 751 (1992), 1518 (2003), 1533 (2004), 1591 (2005), 1970 (2011), 2048 (2012), 2127 (2013), 2140 (2014), 2260 (2015), 2374 (2017) e successive risoluzioni, in materia di contrasto al terrorismo e al suo finanziamento.
2. Il presente Regolamento definisce:
 - a) criteri per proporre la designazione di individui, gruppi o entità ai competenti organismi delle Nazioni Unite;
 - b) specifici casi di richieste di esenzione e altre deroghe agli effetti del congelamento;
 - c) specifici casi di richieste di cancellazione dalle liste delle Nazioni Unite.

TITOLO II

CRITERI E PROCEDURE PER LA DESIGNAZIONE

Art. 3

(Criteri per proporre le designazioni)

1. I criteri in base ai quali è possibile proporre ai Comitati del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la designazione di individui, gruppi e entità sono contenuti negli Allegati da 1 a 14.

Art. 4

(Richieste dirette di designazione)

1. Le richieste motivate di designazione di individui, gruppi o entità al fine della loro iscrizione nelle liste tenute dal Comitato del Consiglio di Sicurezza per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida e dal Comitato per le Sanzioni 1988 sono trasmesse dal Comitato per le Misure Restrittive secondo le modalità di cui all'Allegato 15 al presente Regolamento, in conformità a quanto disposto all'articolo 5, comma 3 della Legge n.57/2019.
2. Le richieste motivate di designazione di individui, gruppi o entità al fine della loro iscrizione nelle liste tenute dai Comitati del Consiglio di Sicurezza diversi da quelli indicati al comma 1, sono trasmesse dal Comitato per le Misure Restrittive con le sole informazioni previste all'articolo 5, comma 3 della Legge n.57/2019.

TITOLO III

ESENZIONI DAGLI EFFETTI DEL CONGELAMENTO E ULTERIORI LIMITAZIONI

Art. 5

(Richieste dirette di esenzione)

1. Fatta salva la possibilità di richiedere l'esenzione al Comitato per le Misure Restrittive ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della Legge n.57/2019, la cui istanza deve essere presentata secondo

le modalità previste all'Allegato 16 al presente regolamento, in conformità a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, gli individui, gruppi o entità inclusi nella lista del Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida nonché del Comitato per le Sanzioni 1988, possono avanzare richiesta di esenzione dall'applicazione delle misure di congelamento, mediante istanza scritta e motivata, al *focal point* del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, secondo le modalità previste all'Allegato 17 al presente regolamento.

Art. 6

(Ulteriori casi di esenzione in materia di proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, della Legge n.57/2019, gli individui, gruppi o entità inclusi nella lista di cui alla risoluzione 2231 (2015) possono, altresì, avanzare al Comitato per le Misure Restrittive richiesta di esenzione dall'applicazione delle misure di congelamento in relazione a:
 - a) beni o fondi necessari a soddisfare un vincolo o una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui tali beni o fondi siano oggetto, a condizione che tale vincolo o decisione:
 - i) sia intervenuto prima della data di adozione della risoluzione 1737 (2006);
 - ii) non vada a vantaggio di un soggetto nei confronti del quale siano state disposte misure restrittive ai sensi della risoluzione 2231 (2015);
 - b) beni o fondi necessari a soddisfare le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, affitto o mutuo, medicine e cure mediche, tasse, premi assicurativi e spese di pubblica utilità o esclusivamente per il pagamento di ragionevoli spese professionali e il rimborso delle spese sostenute associate alla prestazione di servizi legali, o commissioni o spese di servizio, conformemente alle leggi sammarinesi, le spese per la detenzione ordinaria o il mantenimento di fondi congelati, altre attività finanziarie e risorse economiche;
 - c) beni o fondi necessari a soddisfare spese straordinarie;
 - d) beni o fondi necessari per i progetti di cooperazione nucleare civile descritti nell'allegato III del Piano d'azione congiunto globale (PACG);
 - e) beni o fondi necessari per le attività direttamente correlate agli elementi specificati nel paragrafo 2 dell'allegato B della risoluzione 2231 (2015) o per qualsiasi altra attività richiesta per l'attuazione del PACG.
2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 1, il Comitato per le Misure Restrittive concede l'esenzione previa notifica al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e in assenza di una decisione negativa da parte del Consiglio di Sicurezza entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
3. L'istanza di esenzione dall'applicazione delle misure di congelamento di cui al comma 1, deve essere disposta sulla base della modulistica di cui all'Allegato 16 al presente regolamento.

Art. 7

(Pagamenti in esecuzione di contratti sorti prima delle designazioni)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della Legge n. 57/2019, con riferimento alle misure di congelamento adottate in applicazione delle risoluzioni 1737 (2006) e 2231 (2015), il Comitato per le Misure Restrittive può autorizzare un individuo, gruppo o entità colpito da tali misure ad effettuare pagamenti in esecuzione di contratti sorti prima della designazione.
2. Il Comitato per le Misure Restrittive autorizza il pagamento a condizione che:
 - a) il contratto a cui si intende dare esecuzione non abbia ad oggetto uno o più beni o servizi di cui alla risoluzione 2231 (2015) ed eventuali successive risoluzioni, inclusi quelli di carattere finanziario;

- b) il beneficiario diretto o indiretto del pagamento non sia un individuo gruppo o entità soggetto alle misure restrittive disposte dalla risoluzione 2231 (2015).
3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente, il Comitato per le Misure Restrittive notifica al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'intenzione di autorizzare i pagamenti.
4. L'autorizzazione non può essere concessa se non siano trascorsi almeno dieci giorni lavorativi dalla notifica di cui al comma precedente.

TITOLO IV RICHIESTE DI CANCELLAZIONE

Art. 8

(Richieste dirette di cancellazione)

1. Fatta salva la possibilità di richiedere la cancellazione per il tramite del Comitato per le Misure Restrittive ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge n. 57/2019, la cui istanza deve essere presentata secondo le modalità previste all'Allegato 18 del presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo:
- a) gli individui, gruppi o entità inclusi nelle liste dei Comitati per le Sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ad eccezione della lista predisposta dal Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida, ovvero, in caso di loro decesso o estinzione, i legittimi beneficiari, possono sottoporre istanza scritta e motivata di cancellazione direttamente al focal point istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, secondo le modalità di cui all'Allegato 19;
- b) gli individui, gruppi o entità inclusi nella lista del Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida ovvero, in caso di loro decesso o estinzione, i legittimi beneficiari, possono sottoporre istanza scritta e motivata di cancellazione all'Ufficio dell'Ombudsperson, istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, secondo le modalità di cui all'Allegato 20.
2. Le istanze di cancellazione dei nominativi dalla lista nazionale, di cui all'articolo 20 della Legge n. 57/2019, devono essere indirizzate al Comitato per le Misure Restrittive secondo le modalità previste all'Allegato 21.

TITOLO V OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Art. 9

(Obbligo di comunicazione per l'Amministrazione pubblica)

1. Ai sensi dell'articolo 23 della Legge n.57/2019, qualora l'Amministrazione pubblica verifichi che i beni mobili o immobili registrati appartengono a soggetti presenti nelle liste delle Nazioni Unite oppure nella lista nazionale, ne dà comunicazione Agenzia di Informazione Finanziaria (in seguito Agenzia) mediante la compilazione del modulo di cui all'Allegato 22 al presente regolamento.
2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere anticipato all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia.

Art. 10

(Obbligo di comunicazione di beni o fondi congelati)

1. L'Amministrazione Pubblica deve comunicare all'Agenzia, tramite il modulo di cui all'Allegato 23, le misure restrittive applicate in conformità a quanto disposto dalle delibere

congressuali, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o fondi oggetto di congelamento e le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai soggetti inclusi nella lista delle Nazioni Unite o nella lista nazionale.

Art. 11

(Aggiornamenti della modulistica)

1. Il Comitato per le Misure Restrittive, ricevuti gli aggiornamenti degli Allegati per il tramite del Dipartimento Affari Esteri, provvede all'integrazione, modifica e adozione degli stessi con propria deliberazione.
2. Gli Allegati sono pubblicati sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Art. 12

(Abrogazione)

1. È abrogato il Regolamento 20 novembre 2019 n.13.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 settembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini

